

# **Sull'assassinio di Samuel Paty: dopo lo stordimento, il terrore e le lacrime, qualche domanda...\***

**di Simone Gaboriau**

*presidente di sezione onoraria della Corte di appello di Parigi, già presidente del Syndicat de la Magistrature, co-fondatrice di MEDEL*

## **1. Premessa**

Sono rimasta molto colpita dall'omaggio di Nello Rossi<sup>1</sup>, direttore di *Questione giustizia*, a Samuel Paty, professore di storia e geografia decapitato da un terrorista islamico il 16 ottobre scorso nei pressi del *Collège du Bois d'Aulne*, a Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines, Dipartimento di Versailles), dove insegnava.

Le riflessioni stimolanti che accompagnano l'articolo mi hanno interpellata, suscitando un approfondimento personale sulle libertà, il loro contenuto e il loro insegnamento, oltre a ravvivare alcuni interrogativi legati a quel tragico evento. Poiché intendo dedicare un altro contributo al tema della "laicità alla francese", vorrei qui semplicemente esprimere come ho vissuto quel dramma e che traccia ha lasciato nel mio pensiero.

Vi sono, in Francia, convergenze e divergenze soggettive di percezione al riguardo. Pur sapendo – dopo averne ampiamente discusso e letto un gran numero di articoli (s'intende, senza pretese di completezza) – che alcuni, almeno in parte, condividono la mia visione, non parlerò che per me sola. Pienamente consapevole che il mio sguardo e le domande che mi pongo sono guidati dalla storia personale, occorrerà che precisi "da dove parlo", come si diceva nel 1968.

Sono figlia di due istitutori della Repubblica, a loro volta figlia e figlio di operai di estrazione contadina emigrati dall'entroterra. I miei nonni ebbero modo di raggiungere un primo livello nella scala sociale grazie ai cd. "ussari neri della Repubblica"<sup>2</sup>, di cui ritroviamo una figura emblematica in Monsieur Germain, l'istitutore che consentì ad Albert Camus, cresciuto in una famiglia povera e illetterata, di diventare futuro Premio Nobel.

Così, fin dalla più tenera infanzia, sono finita nel calderone della laicità (di una sua concezione aperta), provando attaccamento per il sistema scolastico del mio Paese (ciò che,

---

\* Versione originale: *Assassinat de Samuel Paty : après l'hébétéude, l'effroi et les larmes, des questions...* , 5 febbraio 2021, in allegato alla presente pubblicazione. Traduzione a cura di Mosè Carrara Sutour.

<sup>1</sup> *Adattarsi alla libertà. Per onorare Samuel Paty*, in questa *Rivista online*, 9 novembre 2020 (al saggio è allegata la traduzione in francese), [www.questionegiustizia.it/articolo/adattarsi-alla-liberta-per-onorare-samuel-paty](http://www.questionegiustizia.it/articolo/adattarsi-alla-liberta-per-onorare-samuel-paty).

<sup>2</sup> Nel 1913, Charles Péguy definisce gli istitutori «*hussards noirs*» (per il colore nero delle uniformi dei tirocinanti delle "scuole normali", ossia le scuole di formazione dei futuri maestri e maestre), poiché si mostrano combattivi e impegnati nella formazione delle giovani generazioni, difendendo così la scuola della Repubblica.

peraltro, non attutisce minimamente lo spirito critico che nutro nei suoi riguardi). Inoltre, sono sorella e cognata di tre professori della scuola secondaria.

*L'assassinio di Samuel Paty mi ha particolarmente commossa e segnata. Il tempo delle discussioni e dei dibattiti ha dapprima subito una sospensione, lasciando spazio al raccoglimento.*

*Ormai, anche se l'emozione rimane, sono molte le domande da farsi.*

Ciò è ancora più necessario di fronte al replicarsi, a qualche giorno di distanza – il 7 novembre – di un atto di terrorismo che ha provocato tre morti, mettendo nuovamente in scena la crudeltà omicida. Inoltre il contesto politico, che vede rimesse in questione le nostre libertà mediante un progetto di legge «che consolidi il rispetto dei principi della Repubblica» (un nuovo nome per la legge «contro il separatismo»), il tumulto del dibattito prodottosi intorno al tragico evento, lo scontro sulla laicità (una passione francese), il sentimento di solitudine degli insegnanti, nuovamente soggetti all'altalenante equilibrio della loro missione di educazione/insegnamento, fanno sì che convenga, a mio parere, non solo porre delle domande, ma tentare in tutta umiltà delle risposte nel totale rispetto delle persone che hanno vissuto quel dramma. Il difficile e delicato esercizio di ricerca sia della genesi dell'orrore sia di una possibile resilienza, al quale mi sono dedicata, non equivale a esentarsi dalla denuncia assoluta dell'ignominia di quel crimine.

Oltre alla necessaria contestualizzazione fattuale e storica, mi soffermerò sugli aspetti giuridico ed etico, in particolare su tutte le questioni giuridiche relative al periodo precedente l'assassinio. Là dove mi parrà opportuno, tratterò un parallelo tra il mestiere di magistrato e quello di insegnante, entrambi indispensabili – a diverso titolo – alla democrazia, sottolineando altresì che gli insegnanti, nel valutare gli allievi e il loro lavoro nel quadro degli orientamenti scolastici offerti, procedono a un giudizio.

## **2. Dal dramma “a misura d'uomo” alla tragedia che coinvolge un intero Paese**

### *2.1. Cronaca di una morte non annunciata, che si sarebbe potuta evitare*

*L'attivarsi dei dispositivi di allarme è stato così perfetto che il 16 ottobre Samuel Paty ha dovuto affrontare da solo il suo assassinio. Perché?*

*L'impegno assunto dall'amministrazione scolastica e da altri soggetti, quali la polizia e i servizi di sicurezza, nei momenti terribili vissuti da Paty hanno sollevato non pochi dubbi. Eppure, la preside – che si è assai prodigata per proteggere l'insegnante e la sua scuola – non ha mancato di comunicare ai suoi superiori gerarchici e alla polizia le minacce che incombevano sul professore e sull'istituto, mentre i social network risuonavano di video inquietanti.*

Nonostante la recente presentazione di un rapporto d'inchiesta amministrativa del Ministero dell'istruzione<sup>3</sup>, si continua a non sapere come mai Samuel Paty sia rientrato a casa sua da solo durante quella triste vigilia delle vacanze di Ognissanti. Formalmente, tutti hanno fatto il loro lavoro. Sono stati attivati tutti i dispositivi: protocolli e applicazioni, “referenti” di ogni sorta. Concepiti dai ferventi adepti della “neolingua”, tutti questi sistemi hanno edificato una Torre di Babele incapace di reagire efficacemente davanti a segnali

<sup>3</sup> R. Vrand e E. Carrara, *Enquête sur les événements survenus au collège du Bois d'Aulne (Conflans-Sainte-Honorine), avant l'attentat di 16 octobre 2020*, rapporto IGÉSR 2020-145, ottobre 2020, [www.education.gouv.fr/enquete-sur-les-evenements-survenus-au-college-du-bois-d-aulne-conflans-sainte-honorine-307615](http://www.education.gouv.fr/enquete-sur-les-evenements-survenus-au-college-du-bois-d-aulne-conflans-sainte-honorine-307615).

d'allarme, soprattutto sui *social network*, rivelatori di una concentrazione di odio su Samuel Paty.

Il contesto era in sé favorevole al prodursi di atti di violenza: in occasione del processo dinanzi alla Corte di assise per gli attentati del gennaio 2015, compreso quello contro *Charlie Hebdo*<sup>4</sup>, alla vigilia dell'apertura del processo, le caricature “danesi” del 2006 erano state ripubblicate dallo stesso settimanale. Immediatamente furono lanciati inviti alla rappresaglia, provenienti dal Pakistan. Qualche giorno più tardi, il 25 novembre, vi fu un attentato a Parigi, nei pressi della vecchia sede di *Charlie Hebdo*, nel quale due persone furono gravemente ferite all'arma bianca. Anche qui, il clima politico era teso: il 2 ottobre 2020, a Les Mureaux, cittadina distante circa venti chilometri da Conflans-Saint-Honorine<sup>5</sup>, Emmanuel Macron aveva pronunciato il suo solenne discorso – molto atteso – sulla lotta contro i “separatismi”, nel quale aveva proposto misure di «rafforzamento della laicità» e denunciato la «“radicalizzazione” di certe pratiche dell'Islam»: «Dobbiamo affrontare il separatismo islamista. Si tratta di un progetto consapevole, teorizzato, politico-religioso, che si concretizza mediante ripetute deviazioni rispetto ai valori della Repubblica e, spesso, si traduce nella costituzione di una contro-società».

### 2.1.1. Qualche dato su come è trascorso il periodo precedente l'omicidio

I dati che seguono sono tratti dal rapporto sopra citato. L'“inchiesta”, realizzata da un'amministrazione che potrebbe tentare, anche inconsciamente, di proteggere se stessa, rappresenta nondimeno una fonte di informazioni. Si sottolinea che nessun sindacato o associazione di insegnanti sono stati consultati; del resto, essi non sono stati mobilitati in quel periodo, che ha visto salire rapidamente la tensione sia all'interno che fuori dai muri dell'istituto. Si riportano unicamente dati di dominio pubblico.

L'elemento scatenante del dramma è consistito nelle due lezioni (di educazione morale e civica – EMC) tenute da Samuel Paty in due classi IV – a ragazzi, cioè, di 14 anni – il 5 e 6 ottobre, durante i quali mostrò una vignetta “trash” di Maometto. L'insegnante aveva anticipato ai ragazzi di una classe la possibilità di uscire dall'aula se temevano di restare scioccati dalle immagini (cinque uscirono, alcuni di loro lamentandosi per questo); a quelli dell'altra, di distogliere lo sguardo o chiudere gli occhi (non si sa cosa fecero esattamente gli allievi). Riguardo all'avvertimento espresso che la vignetta potesse scioccare specialmente i musulmani, va evidenziato che lo stesso Paty lo ha negato nell'interscambio di *email* con i colleghi (fra i quali si era acceso un dibattito): si trattava di un invito rivolto a tutti, nel solo e unico intento di garantire tatto e protezione. Questa pratica del *trigger warning* ha invece portato gli allievi musulmani a sentirsi stigmatizzati, come pare dimostrare la reazione di alcuni tra loro.

Il crimine è avvenuto in seguito a una reazione a catena di fatti susseguenti e concomitanti a quelle lezioni, nel progressivo accentuarsi delle minacce: agitazione tra gli alunni e tra i genitori interessati, alcuni dei quali rivoltisi alla preside per esprimere il proprio disappunto; mobilitazione esterna, soprattutto attraverso la rete, promossa da Brahim C., padre di un'alunna della seconda classe IV. Quest'ultima, il 7 ottobre, aveva ricevuto dalla preside

<sup>4</sup> Che avevano fatto 17 morti. Il processo si sarebbe aperto a Parigi il 2 settembre: 14 persone erano accusate di aver prestato supporto logistico ai fratelli Kouachi e ad Amédy Coulibaly, autori degli attacchi destinati a *Charlie Hebdo*, a un'agente di polizia municipale di Montrouge e al supermercato Hyper Cacher di Porte de Vincennes (Parigi) – questi ultimi due delitti, commessi in continuità con il primo, non dovranno essere cancellati dalla nostra memoria e ad essi è rivolta la stessa emozione provata a fianco delle vittime di *Charlie*.

<sup>5</sup> Sita a una ventina di chilometri a nordovest di Parigi, Conflans-Saint-Honorine è una cittadina di poco più di 35.000 abitanti. La popolazione è costituita al 6,7 % da francesi con cittadinanza acquisita e al 14 % da cittadini di nazionalità straniera, con una percentuale rispettiva di cittadini Ue del 3,8 % e maghrebini del 2,2 %.

una sanzione di temporanea esclusione dall'istituto di due giorni, la cui iniziativa fu attribuita dalla famiglia della giovane – a torto e persistentemente – a Samuel Paty<sup>6</sup>. Sappiamo che la madre dell'alunna, quella stessa mattina, aveva comunicato alla scuola che non si sarebbe presentata al colloquio previsto con la vicepresidente, relativo ad assenze, ritardi e problemi di comportamento della figlia. Nel rapporto non si fa riferimento all'audizione del padre, né – almeno in quel momento e sui fatti che le erano contestati – della ragazza, minacciata di sanzione, che fu poi pronunciata «per trattenimenti disattesi, violazione dell'obbligo di portare la mascherina, mancanza di rispetto verso gli adulti, diverse note sul registro».

Tre furono le denunce penali depositate:

1) l'8 ottobre, da parte dei genitori dell'alunna, per «diffusione di immagine raffigurante un minorenne, a carattere pornografico» (*sic*) – formula riportata dalla consigliera alla sicurezza dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso giorno, entrambi – separatamente – avevano incontrato la preside per esprimere le proprie rimostranze<sup>7</sup>, il padre accompagnato da Abdelhakim S. (falsamente auto-definitosi “rappresentante degli *imam* di Francia”);

2) il 13 ottobre, da parte di Samuel Paty, per «diffamazione» contro Brahim C.;

3) lo stesso giorno, a nome dell'istituto, una denuncia identica fu depositata dalla preside, indicando alla polizia che la scuola era bersaglio di minacce telefoniche, nelle quali chiaramente si lasciava intendere una rivalsa fisica a danno di Samuel Paty e dell'istituto se per il primo non fossero state adottate misure disciplinari.

Le ultime due denunce sono state depositate su consiglio del provveditore dipartimentale, e c'è da stupirsi che il capo di accusa, in un simile clima di minacce, sia limitato alla diffamazione.

In effetti, l'attitudine aggressiva del padre della ragazza ha assunto una forma molto marcata sui *social network*; la minaccia alla vita di Samuel Paty<sup>8</sup> non ha ricevuto la dovuta considerazione né è stata tradotta in termini giuridicamente corretti, in particolare dalle autorità di polizia che hanno ricevuto la sua denuncia e quella della preside e, in generale, dai servizi di sicurezza. È deplorabile che, tra i “referenti” dell'Istruzione nazionale, non ve ne sia nessuno qualificato in materia giuridica.

*«Quando la febbre avvolse l'istituto, mentre i social network fungevano da cassa di risonanza, non si adottarono le disposizioni appropriate ed è comprensibile che la famiglia di Samuel Paty critichi la reazione delle autorità»<sup>9</sup>.*

I servizi di polizia hanno sorvegliato sia l'ingresso che i dintorni dell'istituto, ma è indubbio che la sera del 16 ottobre, al termine delle lezioni, non erano presenti. Se vi fossero stati, si sarebbero trovati in allarme per l'attitudine del futuro assassino, che faceva domande agli studenti cercando di identificare la sua vittima, che non conosceva, diventata la sua

<sup>6</sup> Nonostante avesse deliberatamente saltato quella lezione, l'allieva sosteneva di essere stata esclusa due giorni su richiesta del professore per essersi rifiutata di uscire dall'aula.

<sup>7</sup> Si legge nel rapporto: «La sanzione applicata (...) dalla preside nei confronti dell'alunna sembra, in ogni caso, l'elemento scatenante la reazione dei genitori e il loro persistere in un atteggiamento di contestazione della fondatezza della decisione presa al riguardo».

<sup>8</sup> Dal 7 ottobre, Brahim C. rendeva pubblico sul suo profilo *Facebook* un resoconto che menzionava la diffusione di un'immagine del Profeta nudo e conteneva un appello a mobilitarsi contro l'insegnante finalizzato alla sua «esclusione», chiedendo ai lettori di denunciare alle istituzioni e al Collettivo contro l'islamofobia il comportamento del professore. Ventiquattr'ore più tardi, sempre su *Facebook*, con un video e un testo scritto comunicava il nome dell'insegnante e l'indirizzo della scuola.

<sup>9</sup> N. Chapuis, *Attentat de Conflans* : « Les institutions n'ont pas su protéger Samuel Paty », *dénonce l'avocate de sa famille*, *Le Monde*, 10 dicembre 2020, [www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/10/attentat-de-conflans-les-institutions-n-ont-pas-su-protoger-samuel-paty-denonce-l-avocate-de-sa-famille\\_6062836\\_3224.html](http://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/10/attentat-de-conflans-les-institutions-n-ont-pas-su-protoger-samuel-paty-denonce-l-avocate-de-sa-famille_6062836_3224.html).

“preda” quello stesso giorno. Sappiamo ormai che, almeno in tre occasioni, egli aveva invano tentato di procurarsi gli indirizzi delle persone colpevoli, ai suoi occhi, di avere insultato il Profeta. Presa conoscenza delle formulazioni di odio diffuse sul *web* contro Samuel Paty, quest’ultimo divenne il quarto obiettivo, e la sua vittima.

*Paty non fu il primo insegnante vittima di un omicidio terroristico. Jonathan Sandler, professore di religione, 30 anni, fu ucciso insieme ai due figli, Arié e Gabriel, 5 e 3 anni, durante il massacro perpetrato da Mohamed Merah, il 19 marzo 2012, alla scuola ebraica “Ozar Hatorah” di Tolosa. Ormai, dal 2019, troviamo vie e altri luoghi pubblici che portano i loro nomi – E altro non è che giustizia.*

## 2.2. L’inchiesta dopo l’omicidio

Si tratta soltanto, qui, di richiamare ciò che ha riportato la stampa. In tutto, secondo quanto attualmente noto, nel corso dell’inchiesta giudiziaria sono citate in giudizio 14 persone. Brahim C., genitore all’origine della campagna denigratoria contro il professore, e il militante islamista che lo aveva supportato, Abdelhakim S., vengono imputati di complicità in omicidio di stampo terroristico e posti in custodia cautelare. Due studenti di 14 e 15 anni sono indagati per lo stesso reato il 21 ottobre, con l’accusa di avere indicato l’insegnante all’aggressore in cambio di 300/350 euro; in seguito, e per i medesimi motivi, altri tre minorenni di età compresa fra 13 e 14 anni sono messi sotto accusa. Ancora, una minorenni (la sesta persona), la figlia di Brahim C., è indagata per calunnia. Tutti i minorenni sono in libertà e posti sotto sorveglianza giudiziaria. È la prima volta che troviamo dei minori coinvolti in un procedimento penale relativo a un reato di terrorismo.

Abdoullakh Anzorov, 18 anni, autore dell’omicidio – che ha rivendicato sul *web*, è stato ucciso dagli agenti di polizia poco dopo i fatti. Era arrivato in Francia nel 2008 insieme ai genitori, rifugiati politici ceceni. Secondo la sua famiglia, Anzorov pare aver subito un processo di radicalizzazione dopo l’uccisione di un cittadino ceceno, diversi mesi prima, fatto peraltro sconosciuto ai servizi di *intelligence*.

*Questo caso tragico non ha solo coinvolto un uomo e gli attori sociali entrati in relazione con lui: è il dramma di un Paese intero, scosso da un’onda che ha sconvolto la questione della libertà di espressione, il suo fondamento, il suo esercizio e il suo insegnamento.*

*Non che, con le sue lezioni, Samuel Paty esercitasse la propria libertà di espressione, trattandosi della libertà di insegnare o, piuttosto, della sua libertà pedagogica. Non si tratta, infatti, di trasmettere ai discenti le proprie convinzioni (benché, come chiunque, giudici compresi, ognuno sia portatore di uno sguardo sul mondo), ma di indicare loro la via da seguire perché ciascuno costruisca le sue, e prenda coscienza delle libertà che gli spettano, tra cui la libertà di espressione, con i suoi limiti legali.*

*La condizione dell’insegnante è identica a quella del giudice: nel momento di rendere una decisione, egli non esercita la sua libertà di espressione, ma la sua libertà costituzionale di giudicare in assoluta indipendenza.*

*In entrambi i mestieri, la libertà di espressione trova la sua manifestazione nella libertà di pensiero mediante la parola e lo scritto, sia in quanto cittadini sia come validi professionisti.*

## 3. La libertà di espressione e i suoi limiti

3.1. *Dalla libertà di coscienza alla presa di coscienza delle libertà, tra cui la libertà di espressione*

Si può far risalire la libertà di coscienza all'Età antica, sebbene non formulata in quanto tale, e in particolare al caso isolato di Socrate<sup>10</sup>. Nel corso del processo a lui intentato (399 a.C.), il filosofo si difende in nome di una forma di libertà interiore, con un discorso capace di riunire tutti gli elementi costitutivi della nozione, sebbene non organizzati intorno a uno specifico concetto<sup>11</sup>.

Si può ritrovare l'espressione «libertà di coscienza» nei testi in lingua francese a iniziare dal XVI secolo; per contro, come attestano le banche dati del vocabolario francese elaborate a partire dai milioni di testi stampati dal 1730, la formula «libertà di espressione» non si afferma, sia nel vocabolario giuridico sia nel linguaggio corrente, che dopo la Seconda guerra mondiale<sup>12</sup>. Essa era sconosciuta sotto la Terza Repubblica e poteva al più essere usata in senso estetico (ad esempio: dipingere un soggetto «con grande libertà di espressione»).

La cerniera tra XVIII e XIX secolo fu un momento decisivo, in quanto vi fu un articolarsi tra filosofia e politica, tra la formulazione dei principi e quella delle norme. Nel 1763, Voltaire pubblicava il *Trattato sulla tolleranza*, che in qualche maniera rappresenta la matrice della libertà di espressione (il termine, tuttavia, ancora non compare), la cui prima traduzione giuridica si ha nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 (vds. *infra*).

La formula «libertà di espressione» si trova espressa, per la prima volta, nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, abbinata alla libertà di opinione (vds. *infra*).

Soltanto nel 1950, nell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la locuzione «libertà di espressione» appare isolata, nella pienezza del suo senso attuale.

*Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 26 agosto 1789:*

art. 10: «Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge»;

art. 11: « La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge».

*Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 1948:*

art. 19: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».

Qui, per la prima volta, è scritto che la libertà di esprimersi implica la libertà di essere informati.

<sup>10</sup> F. Georgesco, *Dominique Avon* : « La liberté de conscience est une idée apparue en Europe à la Renaissance, *Le Monde*, 6 febbraio 2020, [www.lemonde.fr/critique-litteraire/article/2020/02/06/dominique-avon-la-liberte-de-conscience-est-une-idee-apparue-en-europe-a-la-rennaissance\\_6028591\\_5473203.html#:~:text=Opinions-.Dominique%20Avon%20%3A%20%20C2%AB%20La%20libert%C3%A9%20de%20conscience%20est%20une%20id%C3%A9e%20apparue,elle%20est%20remise%20en%20cause](http://www.lemonde.fr/critique-litteraire/article/2020/02/06/dominique-avon-la-liberte-de-conscience-est-une-idee-apparue-en-europe-a-la-rennaissance_6028591_5473203.html#:~:text=Opinions-.Dominique%20Avon%20%3A%20%20C2%AB%20La%20libert%C3%A9%20de%20conscience%20est%20une%20id%C3%A9e%20apparue,elle%20est%20remise%20en%20cause).

<sup>11</sup> D. Avon, *Liberté de conscience : histoire d'une notion et d'un droit*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2020.

<sup>12</sup> F. Héran, *Lettre aux professeurs d'histoire-géographie. Ou comment réfléchir en toute liberté sur la liberté d'expression*, in *La vie des idées*, 30 ottobre 2020, <https://laviedesidees.fr/Lettre-aux-professeurs-d-histoire-geo-Heran.html>. L'A. è professore al Collège de France.

*Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950:*

art. 10: «*Libertà di espressione*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (...).

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

La libertà di espressione contiene, pertanto, una doppia finalità: contribuire all'emancipazione del pensiero, alla capacità di riflessione e allo sviluppo personale di ogni individuo; contribuire all'emancipazione del cittadino, alla sua capacità di dibattere, anche in opposizione al potere costituito, a ravvivare il dibattito democratico. Così, la Corte europea ha qualificato la libertà di espressione come «una delle condizioni basilari per il progresso delle società democratiche e per lo sviluppo di ogni individuo»<sup>13</sup>.

La Corte Edu ritiene solennemente e con costanza che la libertà di espressione «non soltanto ha valore per le informazioni e le idee accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, sconvolgono o disturbano»<sup>14</sup>.

La libertà di espressione occupa, così, un posto eminente ma non assoluto: per quanto preziosa, essa conosce dei limiti.

### *3.2. Lo spirito della libertà di espressione nella legge sulla libertà di stampa del 29 luglio 1881*

Come si è visto poc'anzi, la Rivoluzione ha affermato la libertà di espressione spazzando via il dominio della censura preventiva. Tuttavia, i regimi politici che seguirono (Primo impero, Restaurazione e Secondo impero), fatta eccezione per il breve intermezzo della rivoluzione del 1948, diffidarono di una stampa che già si costituiva come contro-potere. Essa non smise di essere sorvegliata, talvolta imbavagliata. Ci volle un secolo per conseguire, con la legge del 29 luglio 1881 (tuttora vigente, malgrado le modifiche e gli eventi occorsi nel lungo arco temporale), la libertà di stampa, simbolo della libertà di espressione.

Quest'ultima riposa sulla conciliazione di due imperativi: da un lato la libertà di stampare e pubblicare ogni tipo di scritto, senza censura preventiva; dall'altro, l'attivarsi della repressione degli abusi commessi nell'ambito dell'esercizio di quella stessa libertà.

Gli abusi sono puniti con uno strumento procedurale molto rigoroso, la cui minima violazione è sanzionata con la nullità della procedura. Pertanto, le azioni si prescrivono in tre mesi e, in caso di constatata nullità, le procedure divengono nulle senza possibilità di essere riaperte.

<sup>13</sup> Corte Edu, *Handyside c. Regno Unito*, ric. n. 5493/72, 7 dicembre 1976.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Per riprendere la formula del *Conseil constitutionnel*, i pregiudizi arrecati a tale libertà di espressione dovranno essere necessari, rispondenti e proporzionati all'obiettivo perseguito<sup>15</sup>.

Similmente, per la Corte Edu, ogni restrizione della libertà di espressione dev'essere prevista dalla legge, ispirata da uno degli scopi legittimi previsti dalla Cedu, «necessaria in una società democratica» e proporzionata all'obiettivo perseguito. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'aggettivo «necessaria» implica un «bisogno sociale imperativo». La Corte ha precisato che la necessità di comprimere questa libertà va stabilita in maniera convincente e che ogni ingerenza sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito è da sanzionare.

Per come possono essere analizzati in Francia, i limiti interessano la tutela dei diritti altrui (onore, vita privata), dell'ordine pubblico (divieto di discorsi che incitano a commettere violazioni o che mettano in pericolo la vita e la sicurezza delle persone) e i discorsi di odio. Inoltre, in seguito all'adozione della legge sulla libertà di stampa<sup>16</sup>, si sono largamente diffusi scritti antisemiti, che incitavano all'odio verso gli ebrei, con un picco raggiunto durante l'occupazione nazista.

«In questi anni trenta, la Francia vive ancora essenzialmente in linea quasi assoluta con il liberalismo della legge sulla libertà di stampa del luglio 1881, i cui principi furono così nobili, e certi effetti così deleteri»<sup>17</sup>.

### 3.3. La virulenza dell'antisemitismo tra le due guerre

«Difficile oggi avere un'idea precisa della violenza di cui è pregna una parte della stampa del periodo tra le due guerre, dell'odio che tracima dalle pagine dei giornali, spesso di estrema sinistra, costantemente di estrema destra»<sup>18</sup>.

Così, il 9 aprile 1935, leggiamo nell'*Action française*<sup>19</sup> una frase terribile a firma di Charles Maurras: «*Léon Blum è un uomo da fucilare, ma alla schiena*». Léon Blum, che diventò capo del governo del Fronte popolare dal 1936 al 1937, eviterà la morte, ma non la violenza fisica. La giustizia ha punito ben poco eccessi del genere. Certo, una legge del 10 gennaio 1936, istitutiva del nuovo delitto di «istigazione senza effetti alle percosse e alle lesioni» consentì la condanna di Maurras (che aveva rinnovato i suoi inviti ad uccidere) a una pena detentiva, ma la maggior parte degli scribacchini che diffusero quello stesso fiele scamparono a qualsiasi sanzione. Il 21 aprile 1939 è promulgato un decreto-legge, il primo testo rivolto al contrasto delle espressioni proprie del razzismo e dell'antisemitismo, che Pétain si affrettò ad abrogare il 27 agosto 1940.

Più tardi, una legge datata 1° luglio 1972 penalizzò i discorsi atti a costituire istigazione alla discriminazione e all'odio o alla violenza in base all'origine o all'appartenenza a una

<sup>15</sup> Decisione n° 2012-647 DC, [«décision de conformité» (controllo *a priori* di conformità alla Costituzione delle leggi votate dal Parlamento prima della loro promulgazione) – *ndr*], 28 febbraio 2012.

<sup>16</sup> Anche se ancora non si parlava di «libertà di espressione», essa rappresenta la matrice legale, quasi sacra, della nostra libertà di espressione.

<sup>17</sup> J.-N. Jeanneney, *Maurras appelle au meurtre*, in *L'Histoire*, n. 353/2010 (maggio), [www.lhistoire.fr/les-grandes-heures-de-la-presse/maurras-appelle-au-meurtre](http://www.lhistoire.fr/les-grandes-heures-de-la-presse/maurras-appelle-au-meurtre).

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> «Questo giudeo tedesco naturalizzato o figlio di naturalizzati (...) non dev'essere trattato come una persona naturale. È un mostro della Repubblica democratica. È un ircocervo della dialettica, un *heimatlos* [uomo senza patria – *ndr*]. Un rifiuto umano, da trattare come tale (...). Il momento è tragico abbastanza da comportare la riunione di una corte marziale che non saprebbe piegarsi. [Un deputato] chiede la pena di morte contro le spie. Non possono meritarsela anche i traditori? Un traditore, direte voi, dev'essere del nostro Paese: M. Blum lo è? È sufficiente ch'egli abbia usurpato la nostra nazionalità per scomporla e smembrarla. Tale atto di volontà, peggio che un atto di nascita, aggrava il suo caso. È un uomo da fucilare, ma alla schiena».



“razza” o religione. L’incitamento all’odio o alla violenza in base al sesso, all’orientamento sessuale, all’identità di genere o a un *handicap* si aggiungerà in un secondo tempo.

#### 3.4. *L’olocausto è il solo crimine contro l’umanità la cui negazione è punibile nel diritto francese*

In seguito, questo processo di penalizzazione è stato completato sanzionando l’apologia dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra o ancora della riduzione in schiavitù; poi, il negazionismo della Shoah, del quale il Conseil constitutionnel<sup>20</sup> ha riconosciuto la costituzionalità l’8 gennaio 2016. Quest’ultima fattispecie, che fa riferimento a una definizione giuridica internazionalmente riconosciuta – quella di «crimini contro l’umanità» contenuta nell’art. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945 –, si fonda sulla necessità di mantenere la pace pubblica poiché le teorie revisioniste e negazioniste costituiscono, per mezzo della negazione della Shoah, un antisemitismo militante aggressivo e propagandista.

Inoltre, dopo la Seconda guerra mondiale, i popoli si sono ridefiniti sulla base di principi fondamentali nati dal fermo impegno di proteggersi contro un futuro ritorno dell’olocausto e dell’ideologia nazista. Qualsiasi negazionismo non solo è un insulto alle vittime della Shoah e alle testimonianze dei sopravvissuti sulle persecuzioni subite, ma viola quei principi e infrange i valori in essi espressi.

Con una decisione del 28 febbraio 2012, il Conseil constitutionnel aveva censurato una legge repressiva della contestazione di genocidi legalmente riconosciuti:

«punendo la contestazione relativa all’esistenza e alla qualificazione giuridica di crimini che lo stesso [legislatore] avrebbe riconosciuto e qualificato come tali [ – nella specie, si trattava del genocidio degli armeni – ], il legislatore [aveva] (...) arrecato un pregiudizio incostituzionale alla libertà di espressione e di comunicazione. La qualifica di genocidio poteva così essere riferita unicamente al testo internazionale dell’8 agosto 1945».

Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata da una decisione del 26 gennaio 2017. Invalidando una disposizione legislativa che vietava «la negazione, la diminuzione o la banalizzazione in modo oltraggioso di un crimine contro l’umanità, di una forma di riduzione in schiavitù o di un crimine di guerra», il Conseil ha ritenuto che se tali atti «possono costituire un incitamento all’odio, o a una violenza di carattere razzista o religioso, non rivestono in se stessi e in qualunque ipotesi tale carattere», né di per sé «dei comportamenti sanzionati dalla legge penale».

<sup>20</sup> Decisione n° 2015-512 QPC [«question prioritaire de constitutionnalité» – ndr], 8 gennaio 2016. Vds. il commento di D. Kuri, *L’incrimination de la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité de la loi dite « Gayssot » confortée par le Conseil constitutionnel*, disponibile online: [www.lagbd.org/index.php/L%E2%80%99incrimination de la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité de la loi dite « Gayssot » confortée par le Conseil constitutionnel, commentaire sur la d%C3%A9cision n%C2%B0 2015-512 QPC du 8 janvier 2016 \(fr\).](http://www.lagbd.org/index.php/L%E2%80%99incrimination%20de%20l%E2%80%99existence%20de%20crimes%20contre%20l%E2%80%99humanit%C3%A9%20de%20la%20loi%20dite%20AB%20Gayssot%20BB%20confort%C3%A9%20par%20le%20Conseil%20constitutionnel,%20commentaire%20sur%20la%20d%C3%A9cision%20n%C2%B0%202015-512%20QPC%20du%208%20janvier%202016%20(fr).)

Riferendosi ai crimini contro l’umanità definiti dall’art. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, il Conseil ha ritenuto che, «punendo le affermazioni volte a contestare l’esistenza di quei crimini, il legislatore ha voluto sanzionare parole che (...) di per sé costituiscono un’ incitazione al razzismo e all’antisemitismo». Il Conseil rileva inoltre che le disposizioni in esame, «incriminando esclusivamente la contestazione dell’esistenza di fatti commessi durante la Seconda guerra mondiale, qualificati come crimini contro l’umanità (...), mirano a contrastare manifestazioni particolarmente gravi di antisemitismo e di odio razziale», ma che «solo la negazione, diretta o implicita, o la eccessiva diminuzione di tali crimini sono proibite», cosicché «le disposizioni contestate non hanno né il fine né l’effetto di vietare i dibattiti storici».

*La difesa di alcuni valori e ideali costituisce un limite alla libertà di espressione, ma l'ordine morale o sacro non è, in se stesso, protetto*<sup>21</sup>.

#### **4. La libertà di mettere in caricatura**

La parola “caricatura” (dal latino popolare *caricare* “caricare”, “esagerare”, a sua volta derivato dal gallico *carrus*, “carro”) è stata impiegata per la prima volta nelle prefazione a una raccolta di Annibale Carracci (in francese: Annibal Carrache), nel 1646.

Molto sviluppata durante l'*ancien régime* per criticare, spesso con virulenza, il re e la sua famiglia, talvolta con il sostegno dei regni nemici della Francia, la caricatura si diffuse con successo durante la Rivoluzione.

In seguito, e fino alla fine del Secondo impero, la censura fu duramente applicata, tanto che gli artisti e i giornali furono di fatto condannati ad abbandonare la vignetta politica a favore di quella di costume<sup>22</sup>.

Le caricature sono ormai considerate opere intellettuali che beneficiano del principio della libertà di espressione, così come sancita dalla legge del 28 luglio 1881.

##### *4.1. Le “caricature danesi” di fronte alla giustizia*

Parliamo allora della visione giudiziaria delle caricature, in particolare quella presentata dal *Tribunal de grande instance* di Parigi a proposito delle vignette pubblicate da *Charlie Hebdo* l'8 febbraio 2006.

Si trattava delle vignette cd. “danesi”, quindi non della caricatura “trash” presentata agli allievi della classe IV – pubblicata il 19 settembre 2012 su *Charlie Hebdo* e disegnata dal caricaturista Charb, assassinato il 7 gennaio 2015.

Il Tribunale ha reso una pronuncia il 22 marzo 2007, confermata da una sentenza della Corte di appello di Parigi del 12 marzo 2008, secondo la quale: *Charlie Hebdo*, nella persona dell'allora direttore del settimanale Philippe Val era stato denunciato, con costituzione di parte civile<sup>23</sup> (in particolare dell'UOIF<sup>24</sup>), per ingiuria mediante parola scritta, immagine o mezzo audiovisivo nei confronti di un gruppo di persone, a causa della loro religione o della loro origine; «*Charlie Hebdo* è un giornale satirico contenente numerose vignette, che nessuno è obbligato ad acquistare o leggere (...); il genere letterario della caricatura, benché deliberatamente provocatorio, partecipa in tal senso alla libertà di espressione e di comunicazione di pensieri e opinioni (...); così, *nonostante il carattere sconcertante, se non offensivo, di questa vignetta per la sensibilità dei musulmani, il contesto e le circostanze della sua pubblicazione sul giornale Charlie Hebdo appaiono escludere qualsiasi volontà deliberata di offendere direttamente e gratuitamente l'insieme dei musulmani*. I limiti di ammissibilità della libertà di espressione, pertanto, non sono stati superati» (corsivo aggiunto).

<sup>21</sup> Sulla libertà di espressione, vds. S. Hennette-Vauchez e D. Roman, *Droits de l'Homme et libertés fondamentales*, Dalloz, Parigi, 2020 (ult. ed.).

<sup>22</sup> Fu così che un grande pittore e incisore, oltre che celebre caricaturista, Honoré Daumier (1808-1879), realizzò numerose caricature di persone legate al mondo giudiziario – in diversi casi, peraltro, ancora attuali.

<sup>23</sup> In altre parole, non è il procuratore della Repubblica ad avviare il procedimento penale, ma la/le persone che si ritengono vittime di una violazione: è il caso dei reati di stampa, ossia quelli previsti e puniti dalla legge del 28 luglio 1881.

<sup>24</sup> Associazione musulmana francese, costituita nel 1983, denominata «Union des organisations islamiques en France» (UOIF) fino al 1989; «Union des organisations islamiques de France» dal 1989 al 2017 (acronimo invariato); infine, «Musulmans de France».

Nell'ambito di quella pubblicazione, il Tribunale faceva rientrare la tematica generale trattata dal giornale contenente le vignette, che poteva intendersi «come partecipe della riflessione interna a uno scambio di opinioni sulle derive assunte da alcuni fautori di un islam integralista che ha dato luogo ad eccessi violenti». Tutto porta a credere che, se tali vignette fossero state incluse in un giornale la cui tematica fosse stata centrata non sull'islamismo e sulla sua deformazione omicida, ma sull'islam in quanto tale e sui suoi credenti, i giudici non avrebbero parimenti apprezzato le vignette.

Nella sua sentenza (definitiva), la Corte di appello sottolinea che le vignette, destinate chiaramente a una frazione della comunità musulmana e non al suo insieme, non costituivano un'ingiuria personale e diretta contro un gruppo di persone in ragione del loro credo religioso, né superavano il limite di ammissibilità della libertà di espressione. E constatiamo che queste vignette non costituiscono la bandiera francese della libertà di espressione e che il tribunale, in tal modo, non riconosceva il “diritto alla blasfemia” – espressione di uso corrente, ma priva di senso giuridico in quanto, come si vedrà *infra*, il “blasfemo” non esiste nel nostro diritto.

Quanto alla vignetta presentata in classe agli allievi da Samuel Paty, essa ritrae, con la didascalia “Maometto: è nata una stella”, il profeta nudo in postura *osée*, carponi, il sesso pendente, una goccia che cola e una stella gialla stampata sulle natiche. Per questa vignetta è stata intentata una causa per «incitamento all'odio razziale», ma un'irregolarità nella procedura fece sì che l'azione fosse dichiarata irricevibile. A causa dell'applicazione della legge sulla stampa, quella vignetta è inattaccabile in giudizio.

Ma, certamente, vi è sempre spazio per un confronto di opinioni diverse.

Personalmente condivido il punto di vista di William Marx, professore al *Collège de France*<sup>25</sup>, il quale – come riporta l'edizione *Le Monde* del 2 novembre 2020 – ritiene non «opportuna» l'affissione delle vignette sugli edifici pubblici della Repubblica (dopo l'assassinio di Paty, diversi enti locali in Francia hanno assunto l'iniziativa di proiettarle sulle pareti degli edifici). «Come la comicità e l'ironia, la caricatura è comprensibile solo all'interno di una comunità che ne condivide i codici simbolici e le attese ideologiche». Al di fuori di quel perimetro, «essa è inevitabilmente fuori luogo, se non offensiva e aggressiva, e dovrà perciò esser destinata ai musei, alle gallerie, alle biblioteche, ai giornali e ai libri»<sup>26</sup>.

Gli attentati hanno sacralizzato tutte le caricature, senza distinzioni. Ora, la libertà di pubblicare una vignetta non è la quintessenza della libertà di espressione, ma soltanto una modalità. Siamo liberi di non amare le vignette, di non amarne nessuna, senza per questo arretrare dai valori repubblicani.

L'umorismo è il sale della vita e della morte, ma ciascuno è libero di preferire uno stile *insipido* senza naturalmente con questo poter imporre questo proprio personale gusto.

Ancora, si è liberi di indignarsi per il carattere offensivo di certe vignette senza essere accusati di odiare la Repubblica<sup>27</sup>.

Le vignette su Maometto, così come quelle su Cristo, non sono l'“alfa e l'omega” della libertà di espressione.

Così, ritengo che queste caricature a torto rappresentino un riferimento obbligato per chi voglia parlare di libertà di espressione, anche all'interno di una scuola.

<sup>25</sup> Dal 2019, Marx vi occupa la cattedra di Letterature comparate.

<sup>26</sup> A. Chemin, *Le très fragile équilibre de la liberté d'expression*, *Le Monde*, 27 novembre 2020, [www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/27/le-tres-fragile-equilibre-de-la-liberte-d-expression\\_6061283\\_3232.html](http://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/27/le-tres-fragile-equilibre-de-la-liberte-d-expression_6061283_3232.html).

<sup>27</sup> Vds. F. Héran, *Lettre aux professeurs*, *op. cit.*, part. il seguente passaggio: «Come spiegare agli alunni che si è giunti al punto in cui una caricatura pessima, ridotta alla sua funzione più degradante, sprovvista di carattere artistico, umoristico o politico, è destinata, proprio in quanto tale, a mostrare allo stato puro la libertà di espressione e i nostri più alti valori repubblicani, compresa l'affermazione della dignità umana?».

E andate a far capire, soprattutto a dei ragazzi, che il “blasfemo” è permesso senza rischiare azioni legali, laddove insultare delle persone per il loro credo religioso non lo è!

#### *4.2. Una giurisprudenza complessa, non sempre di facile comprensione per i credenti e per i non giuristi*

Il vilipendio di persone che professano una confessione religiosa è punito dalla legge. Così, riferirsi espressamente ai musulmani, agli ebrei, ai cattolici attribuendo loro caratteristiche dispregiative è punibile. Allo stesso modo, la Corte di cassazione ha considerato punibili alcune affermazioni che, dietro il pretesto di un dibattito legittimo sulle conseguenze dell’immigrazione e il ruolo dell’islam in Francia, assimilavano i migranti di religione musulmana alle reti della grande criminalità organizzata, presentandoli come delinquenti che colonizzavano e asservivano la Francia con la violenza<sup>28</sup>.

Destino simile ha avuto l’affermazione: «Gli ebrei sono una setta, sono... Una truffa. E una delle più gravi, trattandosi della prima». Essa non deriva dalla libera critica del fatto religioso: pur muovendo da un dibattito di interesse generale, costituisce un’offesa verso un gruppo di persone basata sulla loro origine.

Il dibattito contemporaneo sui limiti necessari da porre alla libertà di espressione mostra tensioni sociali che ruotano attorno alle questioni della convivenza e del fatto religioso<sup>29</sup>.

## **5. L’assenza del reato di blasfemia in Francia**

### *5.1. Una giurisprudenza della Corte Edu che ammette il reato di blasfemia*

Il 25 ottobre 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha convalidato la condanna per blasfemia – più precisamente: per aver «denigrato gli insegnamenti religiosi» – di Elisabeth Sabaditsch-Wolff, attivista austriaca che nel 2009, durante una conferenza del partito di estrema destra FPÖ (“Partito della Libertà”), aveva definito Maometto «pedofilo».

La Corte Edu ha ritenuto tale affermazione una minaccia al mantenimento della pace religiosa, e che quanto statuito dalla giustizia austriaca non contrastava con l’art. 10 della Cedu, sulla libertà di espressione.

In particolare, la Corte ha osservato che coloro che scelgono di esercitare la libertà di manifestare la propria religione in base all’art. 9 della Cedu, non possono aspettarsi di farlo al riparo da qualsiasi critica, dovendo tollerare e accettare il rifiuto altrui delle loro convinzioni religiose. Solo quando le dichiarazioni formulate in virtù dell’art. 10 Cedu superino i limiti di un rifiuto critico, e indubbiamente quando esse siano atte ad incitare all’intolleranza religiosa, uno Stato può allora considerarle legittimamente incompatibili con il rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e adottare misure restrittive proporzionate all’offesa (in quel caso, la condanna a una multa di 480 euro).

### *5.2. Il reato di blasfemia in Francia non esiste più a partire dalla Rivoluzione*

In Francia il delitto di blasfemia – o di «oltraggio alla morale religiosa», o di «*dénigrement des religions*» – non esiste più dalla Rivoluzione del 1789. Da quel momento, la manifestazione di sentimenti ostili a taluna o talaltra religione rientra, in linea di principio, nella libertà di espressione.

<sup>28</sup> Cour de cassation, chambre criminelle, 20 settembre 2016, n° 15-83070.

<sup>29</sup> Cour de cassation, assemblée plénière, 16 febbraio 2007, n° 06-81.785.

Allorché la tragica sorte del Cavaliere di La Barre [Jean-François Lefebvre d'Ormesson, *ndr*], sotto l'*Ancien régime*, aveva scosso le coscienze “dei Lumi” con la barbara repressione del reato di blasfemia, la Rivoluzione non poteva far altro che abrogarlo.

*Ad Abbeville (nella Francia del nord), il Cavaliere, condannato a morte per non essersi tolto il cappello né genuflesso al passaggio di una processione, fu decapitato all'età di ventun anni e il suo corpo buttato alle fiamme insieme al Dizionario filosofico di Voltaire. Considerato una vittima dell'oscurantismo e dell'arbitrio, in seguito La Barre diverrà un simbolo della lotta contro l'oscurantismo e per la libertà di coscienza.*

Il reato di blasfemia è stato dapprima soppresso dagli artt. 10 e 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, poi reintrodotta con la Restaurazione e, infine, definitivamente abrogata dalla legge del 29 luglio 1881. La citazione che segue, di Georges Clemenceau<sup>30</sup>, riflette il dibattito dell'epoca: «Dio saprà difendersi da sé. Non ha certo bisogno della Camera dei deputati».

Retaggio del codice penale tedesco del 1871 (anno dell'annessione di parte dell'Alsazia-Lorena alla Germania), il delitto di blasfemia è tuttavia rimasto un reato in Alsazia dopo il ritorno definitivo della Regione alla Francia. Caduto in desuetudine, è stato abrogato solo di recente dalla legge del 27 gennaio 2017.

## 6. Una scuola senza Dio, ma non senza morale

### 6.1. L'insegnamento morale e civico (EMC). L'insegnamento della libertà di espressione

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, mentre si avvicina a grandi passi la legge del 1905 sulla separazione tra Stato e Chiesa, la morale laica assume connotazioni religiose – anche se i suoi ideatori cercano di mascherarlo.

#### 6.1.1. La nascita repubblicana dell'insegnamento morale a scuola

Dopo svariate leggi degli anni 1880, specie quelle del 28 marzo 1882, dette “leggi Ferry” dal nome del Ministro che ne assunse l'iniziativa, la scuola è gratuita, obbligatoria per i minorenni di ambo i sessi dai 6 ai 13 anni e l'insegnamento è non religioso (il termine “laico” non compare ancora testualmente e, all'epoca, la legge che separerà lo Stato dalla Chiesa è da venire). L'insegnamento religioso diventa un esclusivo “affare di famiglia”; ad esso, che doveva tenersi fuori dai banchi di scuola, è destinata una giornata di permesso extrascolastico: il giovedì. L'istruzione morale e civica sostituisce l'istruzione religiosa. «Il suffragio universale esige l'istruzione universale; ma quest'ultima sarà priva di valore se a fecondarla non intervengono l'educazione morale e civica», aveva detto un parlamentare.

La morale diventa, così, uno dei pilastri dell'insegnamento. Jules Ferry, in una lettera rivolta a istitutori e istitutrici, indica nei seguenti termini l'obiettivo perseguito dalla giovane Terza Repubblica:

«A rigor di termini, non dovete insegnare alcunché di nuovo, nulla che non vi sia familiare, come a ogni persona onesta. E quando vi parlano di missione o di apostolato, non lasciatevi ingannare: non siete affatto apostoli di un nuovo Vangelo: il legislatore non ha voluto fare di voi né un filosofo né un teologo improvvisato. Non vi chiede nulla che non possa chiedersi a ogni uomo dotato di cuore e di senno (...) mi riferisco semplicemente a quella buona vecchia morale ricevuta dai nostri padri e madri, che siamo tutti onorati di seguire nelle relazioni della vita, senza darci la pena di discuterne le basi filosofiche. Siete

<sup>30</sup> Politico francese. Già deputato, fu Presidente del Consiglio dal 1906 al 1909, poi dal 1917 al 1920.

l'ausiliare e, per certi versi, il sostituto del padre di famiglia. Parlate dunque a suo figlio come vorreste che parlassero al vostro: con forza e autorità, ogni volta che si tratta di una verità irrefutabile, di un precetto della morale comune; con il massimo riserbo, quando rischiate di sfiorare un sentimento religioso che non spetta a voi giudicare.

Se talvolta provate imbarazzo a sapere fino a che punto spingervi nel vostro insegnamento morale, ecco una regola pratica cui potrete attenervi: nel momento di proporre agli allievi un precetto o una massima qualunque, domandatevi se conoscete un solo uomo onesto che possa sentirsi offeso da quanto state per dire. Domandatevi se un padre di famiglia, anche uno soltanto, presente nella vostra classe e nell'atto di ascoltarvi, potrebbe in buona fede negare il suo assenso alle vostre parole. Se così fosse, astenetevi dal pronunciarle».

Così Ferry tentava di tracciare il difficile equilibrio tra l'insegnamento della morale e il rispetto delle credenze di ciascuno.

Questa morale irrorava l'insegnamento nella forma del dettato, della lettura, della recita, dei temi scritti. In programma, i seguenti doveri: verso la famiglia, l'istitutore, i compagni, la Patria e la società. «Dite ciò che non bisogna fare per essere un uomo onesto», «In che modo un giovane ragazzo, una giovane ragazza della vostra età possono aiutare i genitori a casa?», etc.: tutti argomenti sui quali i giovanissimi scolari erano invitati a dissertare<sup>31</sup>.

### 6.1.2. L'eterno ritorno della morale a scuola

Ristretta non poco negli anni cinquanta, limitandosi alla replica di brevi massime, la "morale" sarà soppressa dall'insegnamento dopo il vento di libertà del 1968, con la presa di coscienza che quella materia non aveva cambiato il corso della storia del XX secolo<sup>32</sup>. Nel 1985, l'allora Ministro dell'istruzione Jean-Pierre Chevènement reintrodusse alla scuola primaria e al *collège* un'educazione civica tale da offrire un più ampio margine alla trasmissione dei valori. Benché il termine "morale laica" non si trovasse scritto all'interno del programma ministeriale, i bollettini ufficiali dell'Istruzione nazionale parlavano di «istruzione civica e morale», costituente «una materia di insegnamento a pieno titolo». Ciononostante, l'insegnamento in questione coincideva, in tutta prudenza, con l'educazione civica, per poi assumere nel tempo diverse denominazioni<sup>33</sup>.

Nel 2015, dopo l'attentato contro *Charlie Hebdo* e gli altri omicidi che seguirono, si assiste a una svolta.

L'«insegnamento morale e civico» (EMC) è previsto dalla legge di orientamento e programmazione per la riforma della Scuola («Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République») dell'8 luglio 2013. L'EMC viene attivato in tutte le classi, dalla scuola primaria al liceo, e ambisce a costruire una cultura morale laica e civica fondata sull'articolazione di tre elementi, che ritroviamo alla base di ogni cultura: "valori", "saperi" e "pratiche". Divenuto una materia di insegnamento a pieno titolo, soggetta a valutazione obbligatoria, l'EMC è suddiviso in quattro grandi temi che combinano i tre

<sup>31</sup> L. Boyer, *Le livre de morale des écoles primaires et des cours d'adultes* (1895), Éditions des Équateurs, 2011. Ispettore per la scuola primaria, Boyer ricevette il titolo di *officier de l'Instruction publique*.

<sup>32</sup> In un articolo di opinione apparso su *Le Monde* nel 1997, Jean Bauberot, storico e sociologo, spiega le ragioni di tale scomparsa: «Si sperava in un progresso morale e sociale attraverso la democrazia... Ed è arrivata la Guerra mondiale del 1914-1918 (...). Sono emersi i dubbi, rafforzati dalla crisi economica degli anni trenta, poi da Vichy e dalle guerre di decolonizzazione. Gli insegnanti non hanno più creduto ai vasti aspetti della morale oggetto del loro magistero. Nello stesso momento, nella società civile si è sviluppata una critica rivolta ad istituzioni troppo sicure di se stesse».

<sup>33</sup> Per le vicissitudini attraversate, vds. F. Béguin, *1882-2012 : l'éternel retour de la morale à l'école*, *Le Monde*, 3 settembre 2012 (aggiornato il 19 dicembre 2012), [www.lemonde.fr/education/article/2012/09/03/1882-2012-l-eternel-retour-de-la-morale-a-l-ecole](http://www.lemonde.fr/education/article/2012/09/03/1882-2012-l-eternel-retour-de-la-morale-a-l-ecole).

elementi appena citati. Proprio in questo contesto pedagogico si sono svolte le lezioni all'origine della tragedia.

## **7. Diritti e libertà a scuola. Una scuola senza Dio, ma non senza morale né diritto**

### *7.1. Gli insegnanti: libertà pedagogica e solitudine a confronto*

#### *7.1.1. La libertà pedagogica*

Istituita negli anni ottanta dell'Ottocento da Ferdinand Buisson, assegnato da Jules Ferry all'Istruzione primaria in qualità di direttore<sup>34</sup>, tale nozione fu posta a fondamento della relazione gerarchica che intendevano creare i governanti repubblicani dopo i caotici esordi della Terza Repubblica. Questa nuova relazione gerarchica tra il vertice e la base del Ministero responsabile dell'istruzione voleva porsi in completa rottura con le pratiche di controllo preventivo dei regimi politici anteriori, che tendevano a sospettare di slealtà gli insegnanti della scuola primaria (cd. "*communale*"), la maggior parte dei quali proveniente dalle classi sociali popolari. Ferry e Buisson accordavano così a istituti e istitutrici una libertà inedita, abbinata a una chiara responsabilità laica e repubblicana.

Nel 2005 la libertà pedagogica è stata espressamente integrata a livello legislativo (art. L. 912-1-1 del codice dell'educazione): «La libertà pedagogica dell'insegnante è esercitata nel rispetto dei programmi e delle direttive del Ministro della pubblica istruzione e nell'ambito del progetto scolastico o di istituto, con il consiglio e il controllo dei membri degli ispettorati. Il consiglio pedagogico previsto dall'art. 421-5 non può portare pregiudizio a tale libertà».

La libertà in questione non equivale a una licenza di fare ciò che si vuole, come e quando si vuole; non consiste nello scegliere un metodo in base al proprio capriccio o umore personale. Un professore è libero nelle sue opinioni didattiche e scelte pedagogiche, a condizione che esse corrispondano allo stato attuale delle conoscenze e al livello intellettuale degli allievi dei quali è responsabile. Non è una libertà ristretta, bensì ragionata, poiché la libertà è tale solo se illuminata dalla conoscenza e dal senso di responsabilità<sup>35</sup>. Qui, ancora, ritroviamo un'affinità con la libertà di giudicare dei magistrati.

Nel quotidiano della professione, la libertà pedagogica si esercita in maniera individuale, ma presenta anche una dimensione collettiva, in quanto le condizioni di esercizio del mestiere rientrano fra le scelte effettuate localmente in *équipe* e comportano la possibilità di discuterne tra colleghi. Vedremo, però – *infra* –, come l'aspetto collettivo dell'insegnamento dell'EMC negli ultimi anni sia stato ridotto.

Secondo diversi insegnanti<sup>36</sup>, le riforme più recenti appaiono come un tentativo di controllo rafforzato sulla loro attività pedagogica, dietro il pretesto di favorire le "buone pratiche". Poiché gli obiettivi restano sfocati o inaccessibili, essi ritengono di essere richiamati alla propria responsabilità nel gestire le contraddizioni insite in ciò che è loro

<sup>34</sup> Filosofo, pedagogo e uomo politico francese. Nel 1898 fu cofondatore della «Ligue des droits de l'Homme».

<sup>35</sup> E. Prairat, *La liberté pédagogique des enseignants n'est pas incompatible avec la préconisation de bonnes pratiques*, *Le Monde*, 25 marzo 2019, [www.lemonde.fr/education/article/2019/03/25/la-liberte-pedagogique-des-enseignants-n-est-pas-incompatible-avec-la-preconisation-de-bonnes-pratiques\\_5440976\\_1473685.html#:~:text=On%20appelle%20libert%C3%A9%20p%C3%A9dagogique%20a,les%20omissions%20qui%20lui%20incombent](http://www.lemonde.fr/education/article/2019/03/25/la-liberte-pedagogique-des-enseignants-n-est-pas-incompatible-avec-la-preconisation-de-bonnes-pratiques_5440976_1473685.html#:~:text=On%20appelle%20libert%C3%A9%20p%C3%A9dagogique%20a,les%20omissions%20qui%20lui%20incombent).

<sup>36</sup> F. Bellin e A. Cardoso, *Une liberté sur le fil*, *US Magazine*, n. 769, 8 aprile 2017 (supplemento), disponibile online sul sito del *Syndicat national des enseignements de second degré* (SNES-FSU) [www.snes.edu/IMG/pdf/liberte\\_pedagogique\\_et\\_autonomie\\_professionnelle.pdf](http://www.snes.edu/IMG/pdf/liberte_pedagogique_et_autonomie_professionnelle.pdf).

prescritto: invitati così a far uso della libertà pedagogica, quest'ultima suona piuttosto come un "arrangiatevi!".

### 7.1.2. Solitudine

Con l'introduzione dell'EMC, l'amministrazione ha predisposto dei servizi incaricati di gestire le questioni relative alla laicità negli uffici scolastici regionali. Sono stati così creati due livelli amministrativi di intervento: da una parte il professore di storia e geografia, con i corsi di "*fait religieux*" [letteralmente: "fatto religioso", laicamente inteso in una prospettiva storica e analitica – ndr] e di educazione morale e civica (EMC); dall'altra, una gerarchia formata da ispettori e consiglieri incaricati di controllare che la "laicità" sia insegnata correttamente. «Si è improvvisato un sistema con gli ingranaggi esistenti»<sup>37</sup>.

Ebbene, i due livelli tendono a neutralizzarsi a causa della configurazione gerarchica del secondo, che non incoraggia a una reciproca fiducia. Questa situazione non ha favorito una costruzione collettiva dell'insegnamento in esame. Oggi, mentre un professore ha pagato con la propria vita il suo modo di insegnare l'EMC, gli insegnanti prendono o riacquistano coscienza della sensibilità della materia.

Secondo Laurence Bardeau-Almeras<sup>38</sup> «per definizione, l'EMC è il nostro percorso di cresta. È in questo insegnamento che possiamo essere maggiormente interpellati dai nostri allievi, perciò la difficoltà esiste da sempre. Sappiamo che si tratta di argomenti sensibili e che ci esponiamo».

Troppo spesso, l'insegnante deve raccogliere questa sfida in solitudine, una condizione evocata dai professori in vari scritti. È il caso di Laurence De Cock<sup>39</sup> che, in un articolo apparso nella rivista digitale AOC<sup>40</sup>, parla così delle difficoltà pedagogiche: «La pedagogia non si improvvisa. E gli insegnanti si trovano sempre più implicati in questioni socialmente importanti e gravose, sulle quali la formazione è sempre più ridotta. Dalla fine degli anni novanta, l'insegnamento del *fait religieux* era diventato una priorità ministeriale, che aveva favorito incontri formativi di più giorni. Si rifletteva sulle modalità utili a separare l'approccio razionale dalle credenze religiose. Si dibatteva sulle situazioni concretamente vissute in classe. Oggi la laicità si celebra nelle classi, ma non si accompagna a nessun vero sistema di formazione che comprenda esperienze e competenze professionali. Prima che fosse snaturato nel 2018, anche il programma di insegnamento morale e civico elaborato nel 2015 per la scuola primaria e il *collège* era portatore di questa filosofia: far corrispondere pratiche e norme, dedicare il giusto tempo alla discussione e al dibattito, in un clima di comprensione e ascolto reciproci».

---

<sup>37</sup> C. Allmang, *Les valeurs républicaines enseignées dans l'éducation nationale: une crise de conscience*, editoriale per l'associazione "Les Clionautes", 12 dicembre 2020, [www.clionautes.org/les-valeurs-republicaines-dans-leducation-nationale-une-crise-de-conscience.html](http://www.clionautes.org/les-valeurs-republicaines-dans-leducation-nationale-une-crise-de-conscience.html). L'A. è associato di Storia e *professeur de chaire supérieure* [senior lecturer – ndr] in Geografia.

<sup>38</sup> Docente di storia e geografia al *collège* – vds. L. Dulieu, *Enseignement moral et civique : de quoi parle-t-on, Le fil culture (France culture)*, 21 ottobre 2020, [www.franceculture.fr/societe/enseignement-moral-et-civique-de-quoi-parle-t](http://www.franceculture.fr/societe/enseignement-moral-et-civique-de-quoi-parle-t).

<sup>39</sup> Docente di storia e geografia, dottoressa di ricerca in Scienze dell'educazione.

<sup>40</sup> L. De Cock, *L'effroi, les larmes et quelques questions – après l'assassinat de Samuel Paty*, in AOC, 19 ottobre 2020, <https://aoc.media/opinion/2020/10/18/leffroi-les-larmes-et-quelques-questions-apres-l-assassinat-de-samuel-paty/>.



L'ultima riforma dei licei ha poi complicato e reso più delicato l'insegnamento dell'EMC e la sua fruizione da parte degli allievi. «Prima del 2019 era scritto che a questo insegnamento era destinato un personale ridotto; poi è tutto finito», fa notare una docente<sup>41</sup>.

Inoltre, gli insegnanti incaricati del corso, generalmente storici o geografi, sono spinti a impiegare un certo numero di testi giuridici, sebbene la loro formazione iniziale non li abbia preparati a tale compito. Come giurista, mi chiedo come possano servirsene, specie in una materia complessa come la libertà di espressione. Inoltre, il diritto è il “grande assente” nel nostro sistema d'insegnamento e il Paese ha un significativo bisogno di cultura giuridica.

Se, da molti anni ormai, sono state introdotte le “scienze economiche e sociali” (“SES” – la sola materia scolastica nuova, nell'ambito dell'istruzione generale, dalla riforma del 1902), altrettanto non può dirsi per la “scienze giuridiche”.

### 7.2. *Insegnare il diritto nella scuola secondaria?*

Da tempi assai recenti, il diritto al liceo è insegnato sia come materia opzionale per l'indirizzo generale, sia obbligatoria per l'indirizzo tecnologico. La riforma difetta di ambizione, e la concezione del diritto ne risulta piuttosto accessoria, anche se va comunque salutata come un inizio.

Al *collège*, dove l'insegnamento del diritto non è affatto previsto, meriterebbero un incoraggiamento iniziative – che restano poco seguite – come la «Giornata del diritto nei *collèges*», organizzata di concerto dai Ministeri dell'istruzione nazionale, della gioventù e dello sport, e dal Consiglio nazionale forense (Conseil National des Barreaux), che fa parte del programma relativo all'EMC. La «Giornata» si è svolta il 6 ottobre 2020 (in tragica coincidenza con la data della seconda lezione di Samuel Paty) ed era dedicata al tema delle “libertà”.

A fronte della mancata istituzione dell'insegnamento sistematico del diritto – che sarebbe giustificato per tutta la scuola secondaria –, la libertà di espressione meriterebbe quantomeno di essere avvicinata in senso multidisciplinare in quanto, al contrario di tutti i temi trattati da un professore di storia, geografia o altra materia, il giurista possiede un sapere determinante. Incontestabilmente, sarebbe opportuno che i giuristi intervenissero accanto ai professori. In questo aspetto, l'iniziativa del Consiglio nazionale forense meriterebbe uno spazio maggiore.

### 7.3. *Il ruolo dei genitori: una porta stretta*

Il contributo dei genitori alla componente scolastica dell'educazione fa ormai parte delle concezioni ammesse in linea di principio, ed è posto specificamente in risalto dalla disciplina europea. Ma numerose affermazioni pubbliche o pratiche interne agli istituti, o anche reticenze (se non altro mentali) da parte degli insegnanti non sono idonee a far comprendere ai genitori l'auspicata realizzazione di una comunità educativa.

Per Jules Ferry l'insegnamento della morale appartiene alla scuola non in ragione di una carenza delle famiglie, ma in quanto è la sua funzione eminente e un onore per gli insegnanti: «L'istruzione religiosa appartiene alla famiglia e alla Chiesa; l'istruzione morale alla Scuola».

---

<sup>41</sup> Solène Pichardie, co-presidente dell'Associazione dei professori di Scienze economiche e sociali – vds. L. Dulieu, *Enseignement moral et civique, op. cit.*

Le relazioni fra scuola e famiglia sono sempre state complesse e ambigue<sup>42</sup>. L'idea che la scuola possa svilupparsi insieme ai genitori è recente e resta tuttora controversa, almeno nella pratica.

In effetti, la scuola e le famiglie sono state per molto tempo due universi ben distinti. Per ragioni storico-sociali, la scuola francese si è costruita senza i genitori. Benché Jules Ferry invitasse a mettersi al posto del «padre di famiglia» per insegnare la morale, ciò non avveniva grazie a una partecipazione dei genitori all'ambiente scolastico, ma all'interiorizzazione della volontà paterna da parte del maestro. Inoltre, fatta eccezione per certi ambienti altolocati, i genitori si sentivano in condizione di inferiorità intellettuale (spesso non sapendo nemmeno leggere; del resto, ritroviamo una situazione simile con i genitori stranieri che non parlano il francese).

D'altra parte, la famiglia poteva direttamente scegliere di istruire il proprio figlio. La legge del 1882 riservava, infatti, uno spazio all'istruzione in seno alla famiglia, indicato espressamente nell'art. 4: «L'istruzione primaria è obbligatoria per i fanciulli di ambo i sessi aventi un'età compresa tra i sei e i tredici anni compiuti; essa può essere impartita sia negli istituti d'istruzione primaria o secondaria, sia nelle scuole pubbliche o libere, sia in famiglia dal padre stesso o da chiunque egli abbia scelto per quel compito». Tale possibilità, regolata da un meccanismo di controllo statale, esiste ancora, ma rischia di essere fortemente ridotta dal progetto di legge sopra menzionato, per il dichiarato timore di un'istruzione a carattere islamista presso alcune famiglie musulmane.

Una volta a scuola, i ragazzi si trovavano faccia a faccia con il maestro, senza che il padre (detentore unicamente della potestà genitoriale, da allora divenuta «autorità parentale») partecipasse alla comunità educativa. Attualmente, quest'ultima si mostra preoccupata per la crescente propensione dei genitori a voler influire sul contenuto degli insegnamenti<sup>43</sup>: «non spetta ai genitori contestare i metodi pedagogici e il contenuto dei programmi», rincalza Philippe Meirieu. «Nel contesto dell'istruzione pubblica bisogna dire chiaramente alle famiglie che non hanno potere sui contenuti e i metodi d'insegnamento»<sup>44</sup>. E prosegue: «Occorre dirlo e, allo stesso tempo, accoglierle poiché è reale il rischio che queste famiglie siano spinte a fuggire verso l'istruzione privata extra-contratto<sup>45</sup> (...). Bisogna essere

<sup>42</sup> O. Rey e A. Feyfant, *Les parents et l'école*, notiziario VST («Veille scientifique et technologique») n. 22, novembre 2006, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00116810/document>.

<sup>43</sup> «I casi nei quali si rimette in discussione, spesso ricorrendo alla violenza, l'insegnamento dei valori repubblicani non si contano (ufficialmente 935 nel 2019; di fatto decine di migliaia ogni anno, da diversi anni). Per fortuna, è raro che essi portino a drammi simili a quello di cui è stato vittima Samuel Paty il 16 ottobre 2020»: così C. Allmang, *Enseignement des valeurs républicaines dans l'éducation nationale : une crise de conscience*, 1° novembre 2020, disponibile online sul sito dell'Associazione «Galilée», <https://galileesp.org/enseignement-des-valeurs-republicaines-dans-leducation-nationale-une-crise-de-conscience/>.

<sup>44</sup> Vds. H. Kasmi e É. Chaverou, *Philippe Meirieu : "Il faut dire clairement aux familles qu'elles n'ont pas de pouvoir sur les contenus"*, *Le fil culture (France culture)*, 19 ottobre 2020, [www.franceculture.fr/societe/philippe-meirieu-il-faut-dire-clairement-aux-familles-quelles-nont-pas-de-pouvoir-sur-les-contenus](http://www.franceculture.fr/societe/philippe-meirieu-il-faut-dire-clairement-aux-familles-quelles-nont-pas-de-pouvoir-sur-les-contenus). Meirieu è ricercatore, saggista e uomo politico francese. Specialista in scienze dell'educazione e pedagogia, ha preso parte attiva ai movimenti di educazione popolare.

<sup>45</sup> Lo *status* degli istituti scolastici privati dipende dal legame più o meno stretto che hanno con lo Stato, ma essi sono tutti soggetti al suo controllo sulle questioni inerenti ai rispettivi statuti giuridici, alle relazioni con lo Stato, ai finanziamenti e alla raccolta dei dati statistici.

Il *contratto semplice* è riservato alle scuole materne ed elementari che ne facciano richiesta e agli istituti che si occupano di giovani in condizioni di *handicap*. L'istituto organizza l'insegnamento sulla base dei programmi e delle disposizioni generali relative agli orari dell'insegnamento pubblico.

Il *contratto di associazione* al servizio della pubblica istruzione [è il caso, nel contesto italiano, delle scuole paritarie – ndr] è aperto a tutti gli istituti privati, dall'asilo al liceo, qualora il sovrintendente scolastico ravvisi

disponibili e riceverle, pur restando inamovibili sul progetto di scuola repubblicano e sul fatto che la Repubblica non è al servizio delle famiglie né, tantomeno, della loro ideologia».

Non ci si deve forse interrogare su questa brusca affermazione, anche se può avere una parte di verità, specie passando per un'interpretazione rigida del diritto pubblico dell'istruzione? E come accogliere dei ragazzi senza rispettare o, almeno, tener conto dell'ideologia dei genitori? In mancanza, si avranno momenti di tensione o anche rotture che andranno a svantaggio dei ragazzi e del Paese intero.

L'art. 371-1 del codice civile deve essere tenuto in considerazione per valutare la posizione dei genitori: «L'autorità genitoriale è un insieme di diritti e doveri finalizzati all'interesse del figlio. Essa appartiene al padre e alla madre sino alla maggiore età o all'emancipazione del figlio al fine di proteggerlo nella sicurezza, nella salute, nella moralità, per assicurargli un'istruzione e permettere il suo sviluppo, nel rispetto dovuto alla sua persona. L'autorità genitoriale è esercitata senza violenze fisiche o psicologiche. I genitori coinvolgono il figlio nelle decisioni che lo riguardano, a seconda della sua età e del suo grado di maturità».

Constatiamo che la morale è, prima degli altri, nelle mani dei genitori, e pensiamo che, nell'insieme, questi doveri genitoriali verso i figli coabitino con doveri dello stesso tipo degli insegnanti nei loro confronti.

Le forme di intervento dei genitori negli istituti scolastici sono da ricondursi al mutare delle idee e dei comportamenti in società<sup>46</sup>. Sostenute da organizzazioni laiche e dalle associazioni dei genitori di discenti, le loro prime azioni hanno agito in funzione di resistenza, favorendo un incremento della partecipazione genitoriale all'interno della comunità educativa. Alcuni testi normativi sanciscono l'evolversi di questi rapporti. Si è passati da una timida circolare del 1932 alla legge dell'11 luglio 1975<sup>47</sup>, dove è scritto che «la comunità scolastica comprende il personale, i genitori e i discenti», per arrivare alla legge sull'istruzione del 10 luglio 1989, che traccia le linee principali del ruolo dei genitori nella scuola: «[I] genitori dei discenti sono membri della comunità educativa, la loro partecipazione alla vita scolastica e il dialogo con gli insegnanti e il resto del personale sono garantiti in tutte le scuole e gli istituti. I genitori partecipano, tramite i propri rappresentanti, ai consigli d'istituto, ai consigli amministrativi di ogni istituto scolastico e ai consigli di classe». Infine, la legge sulla riforma della scuola del 2013 ha comportato un'evoluzione significativa nella relazione “scuola - genitori”. La promozione della “coeducazione” figura qui come uno dei volani essenziali della ristrutturazione del sistema scolastico. La coeducazione deve realizzarsi mediante una partecipazione aumentata dei genitori all'azione educativa, nell'interesse della riuscita di tutti i discenti.

Il principio del coinvolgimento delle famiglie come fattore necessario alla riuscita dei figli a scuola pare oggi riconosciuto.

Nondimeno, le ricerche rivelano che, al di fuori di quei genitori “conoscitori dell'istruzione”, spesso di elevato livello socio-culturale, i consigli che gli insegnanti dispensano loro sono percepiti come astratti e generali. Sembra che gli insegnanti non siano stati formati a questo dialogo e che gli scambi siano centrati in gran parte su questioni legate ai risultati scolastici e al comportamento dei figli a scuola, con numerose discrepanze

---

un bisogno di natura educativa. L'istituto offrirà gli insegnamenti nel rispetto delle norme e dei programmi della scuola statale.

Nel complesso, 8 alunni su 10 sono inseriti nel sistema pubblico; così, all'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, gli istituti privati contavano 938.000 iscritti alla scuola primaria e 1.208.000 alla scuola secondaria.

<sup>46</sup> Onisep (piattaforma pubblica per l'orientamento e la formazione professionale), *Les parents et l'école*, notiziario (*Lettre infos Équipes éducatives*) n. 43, marzo 2019.

<sup>47</sup> Cd. “legge Haby”, dal nome del Ministro della pubblica istruzione che ne fu il promotore. C'è da dire che, in Francia, ogni ministro dell'istruzione è ansioso di apporre la propria firma su una nuova – ennesima – legge di riforma del sistema educativo.

percettive tra genitori e docenti. In caso di diagnosi negativa, ad esempio, il solo pensiero che ne deriva si trasmette ai genitori in maniera sfavorevole o perfino traumatica. Non pochi sono i genitori che denunciano l'angoscia e il nervosismo dei propri figli in rapporto alla scuola, mentre gli insegnanti dichiarano di non avere avvertito stress nei ragazzi<sup>48</sup>.

Un altro caso di dialogo problematico è quello con genitori rivendicativi o aggressivi. In tale situazione, gli insegnanti risultano ancor meno formati per affrontare difficoltà simili a quelle che, *mutatis mutandis*, noi magistrati incontriamo con imputati aggressivi, pur avendo il potere di ricorrere alla forza pubblica – e il confronto finisce qui.

#### 7.4. Le esigenze europee

L'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Cedu stabilisce che «Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno», il che concretamente corrisponde al diritto di accesso all'istruzione che lo Stato si è impegnato a garantire, in conformità alla normativa vigente. L'istruzione impartita, sia essa pubblica o privata, «deve rispettare (...) le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori». Poiché i programmi scolastici e i corsi sono obiettivi e pluralisti, il fatto che possano essere contrari alle convinzioni di alcuni genitori non costituisce in sé una violazione.

La giurisprudenza della Corte Edu appare sfumata riguardo all'equilibrio tra ruoli genitoriale e scolastico<sup>49</sup>. Certamente spetta, in prima battuta, ai genitori assicurare l'educazione dei propri figli, ma i primi non potranno, in base alla Convenzione, pretendere che lo Stato offra un dato tipo d'insegnamento o che organizzi i corsi secondo certe modalità.

La Corte ha ritenuto che il diritto dei genitori di manifestare la propria religione è riconosciuto e che il rifiuto, opposto dalle autorità scolastiche, di accordare un permesso di esonero dal corso di nuoto per la propria figlia va visto come un'ingerenza nel diritto degli interessati alla loro libertà religiosa.

Tuttavia, tale ingerenza era prevista dalla legge e perseguiva un obiettivo legittimo (la protezione dei discendenti stranieri da ogni fenomeno di esclusione sociale), quindi non aveva leso i loro diritti.

#### 7.5. Il ruolo dei discendenti: un ruolo centrale?

##### 7.5.1. Il discente deve restare al centro del sistema scolastico?<sup>50</sup>

«L'élève au centre»: esigenza pedagogica o causa del «collasso» della scuola?»: agli occhi di alcuni, tale concezione avrebbe segnato l'abbandono di qualsiasi esigenza e sottomesso definitivamente gli insegnanti ai capricci di ragazzi ormai promossi a «padroni del mondo»<sup>51</sup>. Ecco un dibattito frequente in Francia.

<sup>48</sup> S. Marchay, *L'enseignant face à l'angoisse des parents*, in *Enfances & Psy*, vol. 42, n. 1/2009, pp. 96-100, <https://doi.org/10.3917/ep.042.0096>.

<sup>49</sup> Vds., in particolare, la sentenza *Osmanoğlu et Kocabaş c. Svizzera*, ric. n. 29086/12, 10 gennaio 2017. Il caso riguarda il rifiuto, opposto dai genitori di fede musulmana, di mandare le proprie figlie – in età prepuberale – ai corsi di nuoto misti obbligatori previsti in ambito scolastico, e il contestuale diniego della dispensa da parte delle autorità competenti.

<sup>50</sup> M. Sellier (già *rectrice d'académie*), *La place de l'élève dans le management de l'école depuis la loi d'orientation du 10 juillet 1989*, in *Politiques et Management Public*, vol. 23, n. 1/2005 [www.persee.fr/doc/pomap\\_0758-1726\\_2005\\_num\\_23\\_1\\_2268](http://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2005_num_23_1_2268).

<sup>51</sup> Ph. Meirieu, *Petit retour sur une vieille polémique : « l'élève au centre » : exigence pédagogique ou cause de « l'effondrement » de l'école ?*, paper, [www.meirieu.com/ARTICLES/eleve-au-centre.pdf](http://www.meirieu.com/ARTICLES/eleve-au-centre.pdf) (rielaborazione di *Id.*, *Ne pas renoncer à mettre l'élève au centre du système*, in *Cahiers pédagogiques – Antidotes*, speciale n. 46, aprile 2017, pp. 88-92, [www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/hsn-46-antidotes.pdf](http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/hsn-46-antidotes.pdf)).

Con Philippe Meirieu – con il quale, su questo punto, mi trovo d’accordo – si deve rispondere che «“il discente” è il fanciullo chiamato a confrontarsi a un apprendimento che gli è imposto (i programmi), in un quadro strutturato (la scuola), obbediente a principi rigorosi<sup>52</sup>: qui l’esigenza di precisione, di esattezza e di verità deve sempre prevalere sulla legge del più forte e sui fenomeni di manipolazione. (...) “L’istruzione è obbligatoria, ma l’apprendimento non può essere imposto per decreto”».

Il fanciullo «è il vostro aiutante più affidabile, il vostro più efficace collaboratore. Fate in modo che non subisca l’istruzione, ma che vi prenda parte attiva, e avrete risolto il problema. Invece di doverlo spingere suo malgrado, tirandolo per la mano, lo vedrete camminare allegramente con voi», diceva già nel 1878 Ferdinand Buisson.

### 7.5.2. *La cittadinanza scolastica: illusione o ideale?*<sup>53</sup>

Al *collège* come al liceo, ogni classe ha dei rappresentanti: sono i portavoce di tutti i discenti davanti agli insegnanti e agli altri adulti dell’istituto. Essi sono presenti nei consigli di classe e nelle assemblee di istituto, oltre che nei consigli disciplinari (accanto ai rappresentanti dei genitori).

La formazione dei rappresentanti resta una questione centrale per un assetto democratico, ma occorre ancora che ciascuno, discenti e insegnanti, diano credito alla rappresentanza in quanto funzione; sovente i docenti la reputano demagogica, e i primi hanno coscienza dei limiti di un simile processo democratico. Di qui la domanda: la cittadinanza scolastica è possibile nello spazio istituzionale? Costituisce un’illusione o un ideale da perseguire? Dobbiamo pensare che il fanciullo ha dei diritti, ma non ha certo tutti i diritti, ed è così che si può progressivamente, secondo l’età, costruire la sua cittadinanza ricordandosi che è titolare di diritti riconosciuti, in particolare dalla normativa internazionale.

### 7.5.3. *I diritti e le libertà del discente: il fanciullo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione*

Sarà qui sufficiente ricordare quanto esige la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, troppo spesso dimenticata in questi dibattiti sulla scuola.

Articolo 12, comma 1:

«Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità».

Articolo 2:

«1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro

<sup>52</sup> *Id.*, *Ne pas renoncer*, *op. ult. cit.*

<sup>53</sup>

[www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/viescolaire/Pages/2006/77\\_Delegueunefonctionapart.asp](http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/viescolaire/Pages/2006/77_Delegueunefonctionapart.asp)  
x.

Cfr.

origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari».

#### Articolo 13:

«1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche».

#### Articolo 14:

«1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo».

#### 7.5.4. Quid sul piano disciplinare?

«Le procedure disciplinari negli istituti di istruzione di secondo grado mirano a riaffermare il rispetto delle regole e a limitare il ricorso ad esclusioni temporanee dalla classe o dall'istituto e ad esclusioni definitive dall'istituto al fine di evitare un processo di descolarizzazione. L'accento è posto sulla responsabilizzazione dei discenti» – così si legge su un sito dell'*Éducation nationale*<sup>54</sup> dove, a proposito del rispetto del principio del contraddittorio, è altresì indicato che è posto «l'accento sulla necessità di rispettar[lo], ivi compreso quando il capo d'istituto si limiti a pronunciare la sanzione, senza riunione preventiva del consiglio disciplinare»<sup>55</sup>. Si tratta di: «[r]ispettare i diritti della difesa, vale a dire permettere al discente coinvolto di presentare, dietro sua richiesta, osservazioni scritte od orali, di farsi assistere o rappresentare» (legge del 12 aprile 2000 relativa ai diritti dei cittadini nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni); «[d]iscutere gli elementi di prova rispettando il contraddittorio allo scopo di accertare la realtà dei fatti e, in seguito, di motivare la sanzione. Il non rispetto dei diritti di difesa, l'assenza di motivazione, un errore sulla materialità dei fatti possono comportare l'annullamento da parte del giudice della

<sup>54</sup> Cfr. <https://eduscol.education.fr/2279/les-procedures-disciplinaires>.

<sup>55</sup> Il capo d'istituto può imporre le seguenti sanzioni: avvertimento, rimprovero, misura di responsabilizzazione, esclusione temporanea per un periodo massimo di otto giorni.

decisione che irroga la sanzione. (...) Obiettivo educativo: si tratta di prestare ascolto, permettendo al discente di esprimere il suo punto di vista. È inoltre opportuno spiegargli la sua colpa e la sanzione nella quale incorre. Perché quest'ultima espliciti un ruolo educativo, è effettivamente necessario che sia compresa e, se possibile, accettata».

Se il discente è minorenni, sono convocati anche i genitori<sup>56</sup>.

Queste precisazioni sono sufficienti in quanto tali ed è importante che ognuno vigili sulla loro efficacia.

## **8. A guisa di conclusione provvisoria. Autocensura o imparzialità e rispetto delle convinzioni dei discenti?**

Dopo un fatto simile e alcune domande, che è legittimo porsi (tra le altre, poiché si è potuto omettere alcune), è impossibile giungere a una conclusione definitiva.

L'approfondimento della questione della laicità in Francia è una necessità – della quale tornerò a scrivere, trattando del ruolo dei musulmani nel nostro Paese.

Senza dubbio esiste un “*post-assassinio di Samuel Paty*”, ma non deve trattarsi di un punto di non ritorno. Per onorare la memoria del professore, che era un appassionato del suo mestiere, portiamo avanti il dibattito sull'insegnamento della libertà di espressione in tutte le sue dimensioni e considerando ogni questione, soprattutto giuridica, etica e sociale.

Secondo un sondaggio dell'IFOP («Institut d'études opinion et marketing»)<sup>57</sup> condotto tra gli insegnanti a qualche mese di distanza dall'omicidio dell'insegnante, uno su quattro di loro non condivide la scelta di mostrare in classe le vignette agli alunni. Alla domanda “[Paty] ha avuto ragione o torto a mostrare le vignette sul Profeta?”, il 9 per cento dice “torto”, mentre il 16 per cento preferisce non rispondere. Un professore, per evitare eventuali incidenti in classe, riconosce di essersi già autocensurato affrontando questioni religiose. La proporzione è maggiore se consideriamo gli insegnanti sotto i trent'anni e quelli di liceo.

Da parte mia, nutro più di una riserva sul ricorso ai sondaggi a proposito di questioni complesse, che meritano dibattiti approfonditi. Se un uomo ha pagato con la vita il suo modo di insegnare, il suo martirio accentua la “sacralizzazione” delle vignette in “stile Charlie” che gli omicidi del 7 gennaio 2015 avevano già messo in risalto.

---

<sup>56</sup> Alcune precisazioni (citando direttamente dal sito): «Le modalità di svolgimento della procedura disciplinare, di fronte sia al capo d'istituto sia al consiglio disciplinare, sono specificate in dettaglio nel regolamento interno.

Quando si pronuncia esclusivamente sui fatti che hanno giustificato l'avvio della procedura, il capo d'istituto informa senza ritardo il discente dei fatti che gli sono addebitati, nonché della possibilità di presentare, nel termine di tre giorni lavorativi e facendosi assistere da una persona di sua scelta, la propria difesa in forma orale o scritta. Nell'ipotesi in cui il capo d'istituto notifichi al discente i suoi diritti alla vigilia delle vacanze scolastiche, il termine dei tre giorni lavorativi decorrerà normalmente. Se il discente è minorenni, la notifica va fatta anche al suo rappresentante legale affinché quest'ultimo presenti le sue eventuali osservazioni. In tutti i casi, il discente, il suo rappresentante legale e la persona eventualmente incaricata di assisterlo per predisporre la difesa possono prendere conoscenza della documentazione che forma il fascicolo presso l'ufficio del capo d'istituto».

<sup>57</sup> *Observatoire des enseignants : les contestations de la laïcité et les formes de séparatisme religieux à l'école*, ricerca realizzata in partenariato con la Fondazione “Jean Jaurès” e *Charlie Hebdo*, 6 gennaio 2021, [www.ifop.com/publication/observatoire-des-enseignants-les-contestations-de-la-laicite-et-les-formes-de-separatisme-religieux-a-lecole/](http://www.ifop.com/publication/observatoire-des-enseignants-les-contestations-de-la-laicite-et-les-formes-de-separatisme-religieux-a-lecole/) (cfr., ad esempio, M. Guerrier, *Samuel Paty : 1 enseignant sur 4 n'approuve pas son choix de montrer les caricatures*, *RTL.Fr*, 6 gennaio 2021, [www.rtl.fr/actu/debats-societe/samuel-paty-1-enseignant-sur-4-n-approuve-pas-son-choix-de-montrer-les-caricatures-7800951157](http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/samuel-paty-1-enseignant-sur-4-n-approuve-pas-son-choix-de-montrer-les-caricatures-7800951157)).

Personalmente non parlerei di “autocensura” quando si tratta di rinunciare ad affermazioni o all’esibizione di immagini che potrebbero scioccare degli alunni a causa delle loro convinzioni religiose o di altro genere. In qualche modo, vale il paragone con l’imparzialità del giudice, mettendo in rilievo il fatto che gli insegnanti danno voti e valutano i loro alunni e studenti. Non bisogna dare neanche l’impressione di prendere una decisione contro o a favore di un alunno per motivi che siano altri dal valore del suo lavoro. Bisogna rispettare i giovani nelle loro credenze, siano queste trasmesse o meno dai genitori.

Osare prendere in considerazione l’esistenza di convinzioni diverse dalle proprie non è segno di debolezza, ma, al contrario, è permettere a ogni discente di non essere spogliato di ciò in cui crede e dei riferimenti che ne ispirano l’agire.